**OGGETTO: Circolare 36.2019 Seregno, 6 dicembre 2019**

**OMAGGI NATALIZI**

In occasione delle feste natalizie, i datori di lavoro solitamente corrispondono degli omaggi a dipendenti e clienti.

Essendo qualificati come spesa di rappresentanza, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità. Di seguito si evidenziano le casistiche più significative.

**BENI CHE NON RIENTRANO NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'IMPRESA**

In tal caso, occorre eseguire una suddivisione per destinatari degli omaggi:

***OMAGGI DI BENI A CLIENTI/FORNITORI***

**Ai fini IRPEF IRES per la deduzione dei costi:**

- i costi relativi agli omaggi di importo unitario fino ad € 50,00, sono qualificati come spese di rappresentanza, e sono integralmente deducibili;

- i costi relativi agli omaggi di importo unitario superiori ad € 50,00 possono essere dedotti nel periodo di imposta di sostenimento, se il loro ammontare, insieme a quello delle altre spese di rappresentanza inerenti, è inferiore ai limiti massimi di congruità previsti dal D.M. 19-11-2008 ([[1]](#footnote-1))

**Ai fini IRAP:**

I costi sono deducibili per soggetti con metodo di bilancio. Sono Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

**Ai fini IVA:**

- omaggi di costo unitario non superiore ad € 50,00 (compreso alimenti e bevande) la relativa IVA può essere detratta.

- omaggi di costo unitario superiore ad € 50,00 la relativa IVA è indetraibile.

La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente dal valore dell’omaggio, **è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA** per effetto di quanto previsto da**ll’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972** e non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.);

È necessario ricordare che nel caso di acquisto di confezioni di beni, per individuare il limite di € 50,00, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti. Conseguentemente, in relazione all’acquisto di un cesto regalo di costo superiore a € 50,00, ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa IVA è indetraibile.

***OMAGGI DI BENI AI DIPENDENTI***

**Ai fini IRPEF IRES per la deduzione dei costi:**

le erogazioni liberali, fatte alla generalità dei dipendenti, sono interamente deducibili, ai sensi dell’art. 95, TUIR, rientrando tra le spese di prestazioni di lavoro e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, fino ad un importo di euro 258,23.

**Ai fini IRAP:**

I costi sono indeducibili Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.

**Ai fini IVA:** gli omaggi a favore dei dipendenti non possono essere considerati “spese di rappresentanza” in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali.

Quindi l’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è da considerarsi indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, a prescindere dal costo.

Conseguentemente, in applicazione del citato art. 2, comma 2, n. 4), la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.

**BENI CHE RIENTRANO NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'IMPRESA**

***OMAGGI DI BENI A CLIENTI/FORNITORI***

**Ai fini IRPEF IRES per la deduzione dei costi:**

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni per omaggi rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni, tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa(1). Risultano quindi applicabili le stesse regole illustrate con riferimento agli omaggi fatti ai clienti di beni non oggetto dell’attività.

**Ai fini IRAP:**

I costi sono deducibili per soggetti con metodo di bilancio. Sono Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale

**Ai fini IVA:** la distinzione tra beni oggetto e non oggetto dell’attività, continua ad avere rilevanza ai fini IVA nel caso di cessione gratuita. La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta. Questo significa che l’IVA sui beni rientranti nella propria attività è sempre detraibile, ma la cessione anche a titolo gratuito (omaggio) costituisce sempre cessione di beni e deve essere fatturata con le seguenti modalità:

1) Autofattura per ogni singola cessione o per tutte quelle del mese con l'indicazione del: (i) prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; (ii) aliquota IVA; (iii) annotazione "autofattura per omaggi". L'autofattura va annotata nel registro fatture emesse.

2) Tenuta Registro omaggi, dove va indicato: (i) prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; (ii) imposta IVA distinta per aliquote. Il totale del registro va riportato nel registro fatture emesse entro il termine per effettuazione liquidazioni.

3) Normale fattura in cui esercitare o meno il diritto di rivalsa secondo l'articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/72.

Se viene esercitata la rivalsa, chi riceve l’omaggio potrà portarla in detrazione, salvo che l’importo sia oggettivamente indetraibile.

***OMAGGI DI BENI AI DIPENDENTI***

**Ai fini delle Imposte sul Reddito:** le erogazioni liberali, fatte alla generalità dei dipendenti, sono interamente deducibili, ai sensi dell’art. 95, TUIR, rientrando tra le spese di prestazioni di lavoro e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, fino ad un importo di € 258,23 alle condizioni sopra dette.

**Ai fini IRAP:** I costi sono indeducibili Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.

**Ai fini IVA:** l'IVA sui beni rientranti nella propria attività è sempre detraibile, salvo nel caso in cui si sia scelto di non detrarre l’imposta sull’acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

**GLI OMAGGI DEI PROFESSIONISTI**

***OMAGGI DI BENI A CLIENTI/FORNITORI***

**Ai fini IRPEF per la deduzione dei costi:** per i lavoratori autonomi, a prescindere dal valore unitario del bene oggetto di omaggio, i relativi costi costituiscono spese deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

**Ai fini IRAP:** I costi sono deducibili nei limiti del 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

**Ai fini IVA:** per gli omaggi di costo unitario non superiore ad € 50,00 la relativa IVA può essere detratta. Per gli omaggi di costo unitario superiore ad € 50,00 (compreso alimenti e bevande) l'IVA risulta indetraibile. Le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo per qualsiasi importo (Circ. 30-04-1980 n. 40)

***OMAGGI DI BENI A DIPENDENTI***

**Ai fini delle Imposte sul Reddito**: per i lavoratori autonomi, a prescindere dal valore unitario del bene oggetto di omaggio, i relativi costi costituiscono spese deducibili per intero nell’esercizio di sostenimento del costo, in quanto considerate spese per prestazioni di lavoro.

**Ai fini IRAP:** I costi sono Indeducibilità

**Ai fini IVA:** l’IVA è indetraibile, in quanto non inerente.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***

1. Sono deducibili nell’anno di sostenimento (esempio 2018), nel limite dell’importo annuo massimo deducibile, ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica (voci A1 e A5 del Conto economico) le seguenti percentuali:

   - Ricavi gestione caratteristica fino a 10.000.000,00 di euro - l'importo massimo deducibile è pari a 1,3%

   - Ricavi gestione caratteristica oltre i 10.000.000,00 di euro e fino a 50.000.000,00 di euro - l'importo massimo deducibile è pari a 0,5%

   - Ricavi gestione caratteristica oltre i 50.000.000,00 di euro - l'importo massimo deducibile è pari a 0,1% [↑](#footnote-ref-1)